

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

n. 20

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 maggio 2023)

INDICE

DE POLI: sulla riapertura di un tribunale a Bassano del Grappa (4-00390) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 303	SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>	308
MATERA: sull'assegnazione dei dipendenti assunti presso l'Ispettorato nazionale del lavoro (4-00392) (risp. DURIGON, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	306	MENNUNI: sulla formazione professionale dei dipendenti del Ministero della giustizia (4-00397) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	310
MENIA: sulla carenza di organico nelle sedi consolari, in particolare nella regione federale tedesca della Baviera (4-00312) (risp.		STEFANI: sul rigetto di un'istanza di legittimo impedimento di un'avvocata di Roma (4-00389) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	314

DE POLI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

sono stati molti gli incontri tenutisi a Bassano del Grappa (Vicenza) con il comitato per l'istituzione del "Tribunale della Pedemontana" e con i sindaci dei territori interessati (l'ultimo avvenuto il 6 febbraio 2023) e successivamente è previsto un incontro con le associazioni di categoria;

la circostanza testimonia la sensibilità ed il dibattito costruttivo con cui il Governo intende finalizzare gli obiettivi prefissati, anche alla luce delle nuove risorse messe a disposizione con il PNRR per efficientare la giustizia civile ed amministrativa;

il progetto del nuovo "tribunale della Pedemontana" riveste un'importanza assolutamente strategica per dare risposta alle istanze di legalità e giustizia dei territori della regione, rimaste disattese nonostante le promesse di intervento contenute nei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012;

studi statistici accreditati dell'ISTAT hanno posto bene in evidenza quanto il tribunale di prima istanza collocato a Bassano del Grappa possa diventare un formidabile sostegno per l'economia regionale e, di conseguenza, nazionale;

l'istituzione del nuovo tribunale risulta essere una scelta adeguata che porterebbe grandissimi vantaggi alle imprese e ai cittadini di quest'area, venendo a costituire un polo giuridico specializzato che potrebbe diventare fonte certa di attrazione di nuovi capitali;

dallo studio regionale si ricava che la zona pedemontana corrispondente al nuovo circondario, grande il 9,4 per cento del Veneto (nonostante un territorio costituito per il 40 per cento da montagne), genera, da sola, il 10,7 per cento del reddito regionale, per un valore aggiunto di oltre 14 miliardi di euro;

l'intera area contribuisce, sempre da sola, al 2 per cento dell'*export* nazionale, una quota superiore a quella di molte intere regioni italiane; sono presenti un numero di imprese per chilometro quadrato che è molto elevato (C26,6 contro le C17 della media nazionale) superiore a quello di intere province industrializzate e l'area costituisce una zona geograficamen-

te omogenea e perfettamente idonea ad acquisire una propria autonomia giudiziaria, giustificata sia da importanti specificità economiche (comprende ben 4 distretti industriali e ben 6 aree ad elevata specializzazione manifatturiera), sia dal fatto che gli edifici giudiziari che ne costituiscono la sede sono collocati proprio al centro di tale area geografica;

considerato che:

la zona pedemontana in particolare non è esente dal rischio di riciclaggio di introiti illeciti dovuti all'attività della criminalità organizzata, che si è infiltrata pericolosamente da molti anni anche in Veneto;

la presenza di un tribunale della Pedemontana potrebbe contrastare efficacemente le gravi conseguenze di azioni criminali sempre più sofisticate e spregiudicate che investono il mondo delle imprese;

gli investitori e le imprese, soprattutto le multinazionali, si insediano e investono in ragione dell'efficienza, efficacia e rapidità della giustizia civile, molte cause potrebbero trovare in questo nuovo tribunale dell'area pedemontana un foro di elezione nazionale e ciò gioverebbe, dal punto di vista economico, ad un bacino di utenza di centinaia di migliaia di persone,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo per dare efficienza, efficacia e rapidità alla giustizia civile, dando seguito al progetto di realizzazione del tribunale della Pedemontana in tempi compatibili con le sfide poste dal PNRR;

quali iniziative d'urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per mantenere il presidio giudiziario a Bassano del Grappa ed agevolare la costituzione del tribunale della Pedemontana, che abbia come ambito di operatività i comuni più prossimi delle province di Vicenza, Padova e Treviso, tenuto conto dell'importanza del ruolo della giustizia, in particolare quella civile, nel sistema economico di una regione altamente produttiva come il Veneto.

(4-00390)

(19 aprile 2023)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto ricordato che la riforma della geografia giudiziaria, prevista con la legge delega n. 148 del 2011, ha inteso razionalizzare la dislocazione territoriale degli uffici giudiziari di

primo grado, garantendo la permanenza dei tribunali nei comuni capoluogo di provincia e assicurando la permanenza di almeno 3 tribunali, e delle relative procure della Repubblica, in ogni distretto di corte di appello. L'auspicato obiettivo era all'evidenza di *spending review*, riducendosi il numero degli uffici giudiziari con l'allocazione delle risorse disponibili in funzione dei carichi di lavoro.

Il tema rimane anche politicamente sensibile, perché, ogniqualvolta si ipotizza la soppressione di una struttura giudiziaria, emergono inevitabili critiche e contrapposizioni tra chi vuole mantenere lo *status quo* e chi, invece, ritiene che sia più razionale e più efficiente accorpate gli uffici giudiziari. In ogni caso si deve ritenere che la riforma della geografia giudiziaria non abbia dato gli esiti sperati.

Il Governo sta affrontando siffatta problematica al fine di trovare le soluzioni più idonee, tenendo anche presente che dal 1° settembre 2015 vi è stato il trasferimento dai Comuni al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie di funzionamento per gli uffici giudiziari, circostanza che ha accresciuto in misura considerevole gli oneri economici ministeriali relativi al mantenimento dei presidi stessi. Di recente, sono stati formati dei gruppi di lavoro per verificare la possibilità di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario (mediante la razionalizzazione delle risorse, la digitalizzazione e l'informatizzazione) con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire, soprattutto, nelle sedi più disagiate (giustizia di prossimità non compiutamente e sufficientemente assicurata dal solo progetto "Polis"). In tale direzione, questo Governo ha già prorogato alla data del 1° gennaio 2025 il rinvio della soppressione dei tribunali dell'Abruzzo (art. 8, comma 8-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023) e ha all'esame la possibile riapertura di uffici giudiziari già soppressi anche con eventuale rimodulazione delle competenze territoriali. La priorità dell'intervento ha anche imposto l'inserimento di un disegno di legge già nel collegato alla legge di bilancio per il 2023 e quindi nel Documento di economia e finanza licenziato dal Consiglio dei ministri.

D'altra parte, l'importanza di questo tema per il Governo emerge con solare evidenza anche dalle risposte fornite alla risoluzione 7-00098 presentata in data 2 maggio 2023 dai deputati Ciro Maschio e altri (concernente la richiesta di istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Venezia con sede a Verona) e all'interrogazione a risposta immediata presentata in data 16 maggio 2023 dai deputati Tommaso Foti e altri (concernente i complessivi intendimenti del Governo in materia di riforma della geografia giudiziaria).

Nel contesto sinora descritto si colloca il progetto di costituzione del tribunale della Pedemontana con sede nel territorio di Bassano del Grappa (ove era insediato l'unico tribunale ricompreso nel distretto di Corte di appello di Venezia, soppresso per effetto della riforma della geografia giu-

diziaria e accorpato al tribunale di Vicenza) con una competenza territoriale più ampia rispetto a quella del circondario eliminato (72 comuni rientranti nel territorio delle province di Vicenza, Padova e Treviso per un bacino di utenza di 500.000 abitanti circa, a fronte dei 31 comuni per un bacino di utenza di 184.000 abitanti circa del tribunale di Bassano del Grappa), ciò che determinerebbe la conseguente rimodulazione della competenza dei tribunali di Vicenza, Padova e Treviso. La creazione del nuovo ufficio giudiziario (che deve avvenire, in ragione della riserva di legge esistente in materia, tramite un intervento normativo di livello primario) viene pienamente sostenuta dal Governo in quanto coerente con l'obiettivo di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario e la razionalizzazione delle risorse disponibili in funzione dei carichi di lavoro con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(18 maggio 2023)

MATERA. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -
Premesso che:

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha bandito e svolto il concorso pubblico riguardante “Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di millecinquecentoquattordici posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, elevati a 1.541 (*Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale “concorsi ed esami”, n. 60 del 30 luglio 2021);

l’assegnazione delle sedi è stata disposta in base all’ordine della graduatoria di merito;

recentemente il Ministero ha previsto lo scorrimento della graduatoria di merito mediante l’assegnazione dei ruoli a valere su un nuovo elenco di sedi disponibili. Numerosi vincitori del concorso pubblico, ai quali era già stata assegnata in precedenza una sede, hanno rivolto al Ministero, senza alcun esito, un’istanza di “mobilità” a valere sul nuovo elenco di sedi disponibili, da effettuare prima delle nuove assegnazioni;

il 2 maggio 2023 dovrebbero essere assegnate le sedi ad un secondo gruppo di idonei che saranno assunti per scorrimento della graduatoria;

le disposizioni di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 sanciscono il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona con disabilità in situazione di gravità da assistere;

tali disposizioni sono state regolarmente applicate in altre procedure concorsuali similari e il mancato riconoscimento del diritto potrebbe comportare un'irragionevole disparità di trattamento tra il personale della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere a valere sul nuovo elenco di sedi disponibili al fine di predisporre una mobilità interna per il personale già assunto a tempo indeterminato, con assegnazione di una nuova sede, soprattutto se avente diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

(4-00392)

(20 aprile 2023)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione relativa alle iniziative da assumere in materia di mobilità interna del personale in relazione al concorso pubblico RIPAM MLPS-INL-INAIL per la copertura di 1.514 posti, elevati a 1.541, si segnala preliminarmente che la questione non riguarda direttamente questo Ministero che non ha sedi territoriali, ma l'Ispettorato nazionale del lavoro.

La competente direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione dell'INL riferisce che la valutazione delle preferenze e l'assegnazione della sede di servizio viene effettuata da Formez S.p.A., in base a quanto previsto dall'articolo 14 del bando di concorso. Esso recita: "Successivamente all'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova - come disciplinato dall'articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale". In altri termini, esclude espressamente la riassegnazione, a favore di coloro che già hanno preso servizio, di sedi che eventualmente si rendessero nuovamente disponibili a seguito di rinunce o dimissioni, riconoscendo titolo di priorità di scelta solo a chi si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge n. 104 del 1992, ossia con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648 del 1950.

Inoltre, l'Ispettorato ha evidenziato che la propria attività è limitata esclusivamente all'acquisizione dell'elenco nominativo degli idonei con indicazione della sede assegnata ai fini degli adempimenti necessari all'assunzione del personale. A seguito dell'assunzione presso la sede assegnata, l'eventuale trasferimento da una sede all'altra segue le disposizioni generali per la mobilità territoriale del personale, i cui criteri sono da definire in maniera trasparente, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 e previa individuazione dei posti disponibili. In tale contesto, pertanto, potranno trovare adeguata valorizzazione particolari condizioni personali, ivi comprese quelle previste dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

DURIGON

(23 maggio 2023)

MENIA. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

lo stanziamento di nuovi fondi destinati all'assunzione di personale amministrativo nelle strutture diplomatico-consolari nel mondo è una scelta che ha destato notevole speranza ed attenzione nelle comunità dei connazionali all'estero;

in questo quadro si vuole con il presente atto di sindacato ispettivo segnalare l'attuale situazione nella regione federale della Baviera, territorio ad alta immigrazione italiana, vecchia e nuova, ove è presente una comunità di circa 130.000 connazionali iscritti all'AIRE, di cui quasi 30.000 nella zona di Norimberga. Negli anni si è prodotto un forte calo di presenza del personale consolare e tale squilibrio tra utenza e impiegati, nonostante l'impegno del competente console generale a Monaco, ha provocato un evidente sovraccarico nelle pratiche, principalmente per i passaporti e le carte d'identità elettroniche;

tali disagi toccano principalmente i connazionali che hanno difficoltà di accesso ai servizi consolari telematici, come gli anziani, i disabili, le persone in condizione di povertà, le quali non hanno mezzi o dimestichezza ad usarli per chiedere un appuntamento attraverso la piattaforma "Pre-not@mi";

da alcune settimane, peraltro, sulla piattaforma non è possibile prendere un appuntamento per il rilascio passaporti o delle carte d'identità elettroniche: a quanto riportato all'interrogante appare sempre la dicitura "al

momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto", situazione difficile ed incomprensibile per la comunità italiana residente;

di positivo si registra comunque che, con il nuovo console, si è operato un piccolo cambiamento: prossimamente la permanenza consolare sarà il mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, mentre prima si prevedeva solo il giovedì;

i tempi per l'attesa di appuntamento sono comunque attualmente eccessivi: per il consolato di Monaco la media infatti sarebbe di 4-5 mesi per un passaporto e di 6 mesi per una carta d'identità elettronica,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative che si intende intraprendere per affrontare le difficoltà segnalate, al fine di decongestionare i servizi consolari ed offrire in tempi accettabili i servizi destinati ai connazionali;

se, e a prescindere dall'annunciato rafforzamento del personale degli uffici consolari, si ritenga opportuno adottare il già sperimentato principio (ad esempio a Saarbrücken) della decentralizzazione dei servizi nelle grandi circoscrizioni consolari come la Baviera, creando con piccole unità (due impiegati) lo "sportello consolare": tale soluzione, specificamente nella città di Norimberga, ove sarebbero disponibili, a quanto risulta all'interrogante, locali gratuiti messi a disposizione dall'ex console onorario, consentirebbe un evidente vantaggio in termini di vicinanza alla comunità (Monaco e Norimberga distano 300 chilometri), snellimento dei servizi, risparmio ed efficienza.

(4-00312)

(14 marzo 2023)

RISPOSTA. - Le tematiche esposte sono a conoscenza di questo Ministero che, in coordinamento con la sede interessata, sta valutando l'adozione di provvedimenti necessari per ampliare ulteriormente i tempi di apertura della permanenza consolare a Norimberga, già raddoppiati. Inoltre, si fa presente che sono già state adottate diverse misure per venire incontro alle esigenze dell'utenza, fra cui: l'apertura di una linea telefonica attiva dalle ore 9 alle ore 11 dal lunedì al venerdì per le informazioni; l'inaugurazione dei servizi senza appuntamento per i connazionali ultrasessantenni; la pubblicazione delle "pillole informative" per facilitare il contatto con l'utenza. L'insieme di questi ed altri provvedimenti a carattere riorganizzativo interno ha permesso di raddoppiare il numero di passaporti emessi giornalmente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SILLI

(18 maggio 2023)

MENNUNI. - *Ai Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

le riqualificazioni per i dipendenti della giustizia, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, sono state sostituite da percorsi selettivi formativi interni e disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (art. 15 del contratto Ministeri 1998-2001) e, successivamente, dall'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (detto decreto Brunetta) e la stessa contrattazione collettiva ha rilevato che la valorizzazione delle competenze del personale, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni di appartenenza, comporta un miglioramento della funzionalità degli uffici nonché l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa (art. 8 del contratto 2003 e art. 5 di quello 2006-2009);

nell'allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, la riqualificazione del personale amministrativo già veniva inserita tra gli obiettivi da raggiungere in via prioritaria;

nonostante i principi contenuti nelle norme contrattuali e nelle normative citate, i dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria sono rimasti privi di qualsiasi progressione giuridica al contrario dei dipendenti di altre amministrazioni centrali e dei dipendenti degli altri dipartimenti del medesimo Ministero (amministrazione penitenziaria e archivi notarili 2003, giustizia minorile 2003 e 2022) che sono stati riqualificati in più occasioni;

il rinnovo del contratto collettivo comparto Ministeri del 14 settembre 2007 (quadriennio 2006-2009) introduceva un nuovo sistema di classificazione del personale ripartito in tre aree funzionali prevedendo, nel contempo, all'art. 10, comma 4, di portare a compimento le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate o pubblicate come nel caso di specie;

nel luglio 2010 veniva stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo per il Ministero della giustizia, con il quale si dava attuazione alla nuova classificazione del personale (articolata in tre aree professionali all'interno delle quali vi erano dei profili professionali ripartiti in fasce retributive) senza provvedere nel contempo a dare corso alle riqualificazioni giuridiche sospese nel 2004;

nel contempo l'amministrazione giudiziaria, anziché procedere alla più volte annunciata riqualificazione professionale dei propri dipendenti, ha provveduto a bandire apposite selezioni pubbliche con un impegno di spesa superiore come risulta dal piano triennale del fabbisogno del personale (2019-2021);

nonostante l'assenza di qualsiasi esigenza prioritaria (tra quelle esposte nel piano triennale), il Ministero ha provveduto, in meno di 12 mesi, ad avviare procedure di reclutamento per oltre 1.600 operatori giudiziari, di cui 1.000 con contratto a tempo determinato e nonostante la Commissione europea abbia formalmente aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in relazione alla situazione del precariato nel pubblico impiego;

la riqualificazione del personale interno, oltre a contribuire in modo significativo all'efficienza della pubblica amministrazione, comporta per quest'ultima un risparmio di spesa in considerazione del fatto che buona parte dei dipendenti conserverebbe il medesimo trattamento economico in godimento a differenza del personale di nuova assunzione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se intendano rispettare l'effettiva e concreta realizzazione delle progressioni per i dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria così come previsto dall'accordo sindacale del 26 aprile 2017;

se ritengano opportuno riferire sull'utilizzo della copertura finanziaria effettivamente disponibile e su quella che era stata originariamente disposta per i bandi del 2001 e successivamente disposta con l'art. 64 del contratto nazionale integrativo.

(4-00397)

(21 aprile 2023)

RISPOSTA. - Deve essere in primo luogo evidenziato che con l'accordo su programmazione e rimodulazione dei profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, sottoscritto in data 26 aprile 2017 e confermato nel decreto ministeriale 9 novembre 2017, si è proceduto alla rimodulazione di alcuni profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria e all'inserimento di profili tecnici di supporto alle accresciute competenze degli uffici giudiziari e dell'amministrazione (assistente tecnico e funzionario tecnico).

L'accordo ha previsto altresì la revisione delle dotazioni e delle piante organiche del personale dell'amministrazione centrale e periferica e la progressiva attuazione di un sistema di flessibilità tra profili professionali all'interno delle aree nonché l'attuazione delle progressioni all'interno del sistema classificatorio e degli sviluppi economici. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto si rappresenta che in virtù dell'accordo, concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree, sono state esperite procedure per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore e per l'inquadramento delle unità interessate per circa 22.000 posizioni.

Sotto il profilo delle riqualificazioni professionali, si fa presente che con avvisi del 19 settembre 2016, in attuazione dell'art. 21-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2015, si è dato avvio alle procedure di selezione interna per il passaggio dall'area seconda all'area terza per la copertura di 622 posti nel profilo professionale di funzionario UNEP, riservata agli ufficiali giudiziari, e di 1.148 posti nel profilo professionale di funzionario giudiziario, riservata ai cancellieri. In seguito all'approvazione della graduatoria, avvenuta in data 26 luglio 2017, si è proceduto all'assunzione dei vincitori della procedura selettiva tramite successivi scorrimenti, fino ad arrivare all'ultimo, avvenuto il 15 dicembre 2022, che ha sancito la definitiva chiusura della procedura relativamente al profilo dei funzionari giudiziari. Riguardo allo scorrimento della graduatoria per funzionari UNEP, si dà atto che nel piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 è stata prevista una procedura concorsuale per il reclutamento di 418 unità di personale nello stesso profilo professionale. Ciò consentirà lo scorrimento della graduatoria ai sensi del citato art. 21-*quater* per altrettante posizioni nel profilo professionale interessato.

In merito a tale aspetto deve essere precisato che l'attività di reclutamento dall'esterno, e quindi l'indizione di procedure concorsuali, è atto propedeutico alla prevista procedura di riqualificazione ed è, oltretutto, stabilito con apposita disposizione normativa. Difatti il comma 2 dell'art. 21-*quater* recita "ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 % e del 50 %, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre Amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto".

In relazione al concorso a 1.000 unità di operatore giudiziario, previsto dall'art. 255 del decreto-legge n. 34 del 2020, e bandito dall'amministrazione con avviso del 15 settembre 2020, va osservato che in forza di tale procedura, riservata al personale che ha prestato servizio presso gli uffici giudiziari come tirocinante ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, e dell'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 (oltre ad altro tipo di tirocinio il cui svolgimento è stato attestato dal capo dell'ufficio), è stato possibile effettuare circa 1.600 assunzioni di personale nella qualifica di operatore giudiziario della durata da 12 a 24 mesi.

Inoltre, con avviso del 10 novembre 2022 e in ossequio alla norma prevista dall'art. 17-*ter* della legge n. 79 del 2022, è stata indetta, allo scopo di "ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli Uffici Giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e di fare fronte alle gravi scoperture di organico", una procedura di stabilizzazione per 1.200 unità di operatore giudiziario, da assumere con contratto a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, fascia economica F1. A ciò si aggiunga che con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è stata disposta la proroga dei contratti per ulteriori 324 operatori giudiziari e la contestuale assunzione a tempo indeterminato a partire dal 30 maggio 2023.

In data 22 marzo 2023 è stato sottoscritto l'accordo tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali sulle progressioni economiche per l'anno 2022, per effetto del quale l'amministrazione si impegna a bandire una o più procedure selettive interne onde assicurare gli sviluppi economici all'interno delle aree del personale dipendente. All'art. 6 vengono determinati i posti destinati all'amministrazione giudiziaria per le procedure selettive interne, in misura complessiva di 8.896 unità, e all'art. 4 vengono individuati

i criteri per gli sviluppi economici nella "esperienza e capacità professionale ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 14 settembre 2007 posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, fermi restando i requisiti di partecipazione alla procedura di cui all'art. 2".

Questo Ministero è quindi perfettamente consapevole dell'urgenza della completa attuazione delle procedure, pure articolate e complesse, prescritte per le progressioni economiche e per le riqualificazioni dei dipendenti legittimati; ciò nella consapevolezza della necessità, da una parte, di riconoscere il giusto valore all'esperienza e alla professionalità maturate e, dall'altra parte, di porre gli uffici giudiziari, come anche le articolazioni dell'amministrazione centrale, nella condizione di avvalersi dell'opera di personale esperto e motivato nell'affrontare carichi di lavoro obiettivamente onerosi e impegnativi. Quindi, in ossequio a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale 2019-2021 per le amministrazioni centrali, il Ministero provvederà in sede di contrattazione integrativa alla rimodulazione dei profili esistenti in relazione alle costituende famiglie professionali, ferma restando la volontà di garantire ai propri dipendenti ogni percorso che possa assicurare una crescita professionale, cosa che comporterà di sicuro un ulteriore miglioramento della *performance* lavorativa.

Nello specifico deve essere infine posto in risalto che nel corso degli ultimi anni sono stati sottoscritti 3 accordi concernenti gli sviluppi economici all'interno delle aree. In particolare con accordi del 17 dicembre 2017 e del 10 gennaio 2019 si è proceduto alle progressioni all'interno delle aree di circa 16.000 unità di personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2018 e dal 1° gennaio 2019 e con un onere complessivo di 29.498.646 euro. Con accordo sottoscritto in data 22 marzo 2023, è stata decisa la progressione tra le aree di ulteriori 8.896 unità (con bandi in via di formulazione) con un onere complessivo di 18.126.519,70 euro.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(25 maggio 2023)

STEFANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

dai comunicati dell'ordine degli avvocati di Roma e di varie associazioni forensi si apprende che, in data 14 aprile 2023, all'avvocata del foro di Roma Ilaria Salamandra, una giudice del Tribunale capitolino ha negato l'accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento richiesto per assistere il figlio minore, di soli due anni, in un ricovero

in *day hospital*. Il rigetto dell'istanza è stato motivato da parte del Tribunale con la possibilità che il minore potesse essere accompagnato dal padre;

il rigetto dell'istanza presentata dall'avvocata è fatto grave che colpisce in particolare il diritto alla genitorialità, condizionato dalla discrezionalità del giudicante che, come nel caso di specie, non è stato in grado di operare un corretto ed equo bilanciamento di interessi;

in una fattispecie come quella verificatasi il legittimo impedimento non può soggiacere alla discrezione del giudice;

l'avvocatura riveste un rilevante ruolo sociale ed è di fondamentale importanza garantire e rispettare i diritti degli avvocati e dei loro assistiti, soprattutto in simili frangenti della vita;

le associazioni forensi sono intervenute a gran voce nel chiedere il rispetto della categoria e che vengano sollecitati il presidente del Tribunale di Roma, il comitato pari opportunità del consiglio giudiziario di Roma ed il Consiglio superiore della magistratura al fine di adottare gli opportuni provvedimenti volti a rimuovere le discriminazioni subite dall'avvocata e per impedire che situazioni come questa non abbiano più a ripetersi;

considerato che il rigetto dell'istanza di legittimo impedimento richiesto per assistere il figlio di due anni ricoverato in *day hospital*, motivato dalla possibilità che il minore potesse essere accompagnato dal padre, comporta non solo un'evidente discriminazione di genere, ma una grave violazione del diritto di difesa, del diritto alla genitorialità e della normativa generale sul legittimo impedimento,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intraprendere al fine di impedire che possano ripetersi episodi come quello descritto e se non ritenga altresì opportuna una revisione del sistema del legittimo impedimento.

(4-00389)

(19 aprile 2023)

RISPOSTA. - Si evidenzia che sulla scorta del contenuto della nota estesa dalla presidenza della Corte di appello di Roma la vicenda può essere così ricostruita.

La celebrazione del processo nei confronti dell'imputato assistito dall'avvocata I.S. veniva fissata innanzi alla seconda sezione penale del Tribunale di Roma in composizione collegiale per l'udienza del 14 aprile 2023,

in seguito al rinvio disposto alla precedente udienza tenutasi in data 28 novembre 2022. L'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'udienza fissata per il 14 aprile 2023 è stata trasmessa dall'avvocata I.S. a mezzo di PEC alla cancelleria della seconda sezione penale del Tribunale di Roma in data 12 aprile, alle ore 18,48. L'avvocata ha chiesto il rinvio per legittimo impedimento dell'udienza fissata (sin dal 28 novembre 2022) per il 14 aprile a cagione della necessità di accompagnare il figlio di 2 anni ad effettuare un esame diagnostico all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma in regime di *day hospital*. Ella ha dichiarato di essere a conoscenza dell'adempimento diagnostico dalla data del 28 marzo 2023 (secondo quanto risultava dall'*e-mail* inviata alla professionista il 28 marzo 2023, alle ore 12,32, dal medico curante).

All'udienza fissata per il 14 aprile 2023 era prevista l'escussione di un testimone che, in seguito alla mancata presentazione alla precedente udienza celebrata in data 28 novembre 2022, era stato condannato dalla seconda sezione penale del Tribunale di Roma in composizione collegiale al pagamento di una somma di danaro in favore della cassa delle ammende, con diffida a comparire senza altro avviso all'udienza del 14 aprile 2023. In particolare, il testimone proveniva dall'Umbria e, svolgendo l'incarico di medico di base in 5 diversi comuni di tale regione, per comparire all'udienza del 14 aprile 2023 aveva dovuto organizzare la propria attività professionale anche attraverso il reperimento di un sostituto.

Il processo proveniva da altri due rinvii richiesti dall'avvocata I.S. per legittimo impedimento a comparire alle udienze fissate per il 12 gennaio 2022 e per il 28 novembre 2022, udienze in cui non era stato nominato dal difensore alcun sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura penale e in cui l'imputato era stato assistito da un avvocato immediatamente reperibile a norma dell'art. 97, comma 4, del codice. La sezione del Tribunale in composizione collegiale aveva accolto entrambe le richieste di rinvio per legittimo impedimento avanzate.

L'avvocata, con riferimento all'udienza fissata per il 14 aprile 2023, aveva nominato una sua collega quale sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura penale. La seconda sezione penale del tribunale di Roma in composizione collegiale ha rigettato l'istanza di rinvio presentata dall'avvocata perché non tempestiva e non adeguatamente motivata in relazione al carattere assoluto dell'impedimento dedotto.

La decisione adottata appare invero esente da vizi e conforme alla disposizione normativa di cui all'art. 420-ter, comma 5, del codice e all'insegnamento in materia della Corte di cassazione secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di rinvio, è necessaria non solo la tempestiva prospettazione dell'impedimento ma anche l'indicazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102. L'istanza di rinvio deve essere considerata tempestiva se viene presentata prontamente ovvero in un momento quanto più prossimo all'acquisizione definitiva della conoscenza

dell'impedimento, elemento che va ritenuto insussistente nel caso di specie posto che la richiesta di rinvio è stata trasmessa dall'avvocata alla cancelleria solo in data 12 aprile, alle ore 18,48, a fronte di un impedimento determinato da ragioni familiari conosciuto dal difensore istante sin dal 28 marzo 2023. L'avvocata I.S. avrebbe potuto, invero, comunicare il proprio impedimento ben prima della data del 12 aprile, anche al fine di consentire all'organo giudicante di revocare tempestivamente la citazione del testimone da escutere che proveniva, oltretutto, dall'Umbria.

In ogni caso, la richiesta di rinvio avanzata non può ritenersi adeguatamente motivata in relazione al carattere assoluto dell'impedimento addotto visto che, anche in considerazione della parificazione a livello normativo dei diritti e dei doveri di entrambi i genitori nella cura e nell'accudimento dei figli minori, il difensore aveva l'onere di dimostrare l'eventuale impossibilità dell'altro genitore di accudire idoneamente il figlio in occasione dell'esame diagnostico.

In merito all'asserita impossibilità dell'avvocata di avvalersi di un sostituto processuale, va evidenziato che nell'atto di nomina depositato in data 12 settembre 2019 l'imputato aveva conferito al difensore ogni più ampia facoltà di legge ivi inclusa, evidentemente, anche la facoltà di nominare sostituti processuali ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura penale e che, alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di legittimo impedimento del difensore non osta, in ogni caso, alla nomina di un sostituto la mancata autorizzazione del soggetto patrocinato perché le scelte professionali dell'avvocato, tra cui rientra anche la nomina di un sostituto di udienza, sono espressione della sua discrezionalità tecnica e non possono, quindi, essere sindacate dall'assistito, il quale può esclusivamente, ove sussista un'insanabile divergenza sulle modalità di espletamento del mandato conferito, revocare lo stesso e sostituire il professionista nominato con un altro. Il rigetto dell'istanza di rinvio risulta, pertanto, condivisibile anche sotto questo profilo, posto che il difensore aveva nominato una sua collega quale sostituto processuale.

All'udienza celebrata in data 14 aprile 2023 la seconda sezione penale del tribunale di Roma in composizione collegiale, per apprezzabile spirito di collaborazione, prima di adottare il provvedimento formale di rigetto dell'istanza di rinvio ha tentato (senza esito positivo) di far contattare dal sostituto processuale il difensore istante al fine di verificare il suo eventuale consenso all'escussione del testimone in presenza del medesimo sostituto. Tra l'altro l'escussione del testimone è durata soltanto pochi minuti e il sostituto processuale nominato ha svolto il controesame in modo efficace e puntuale, dimostrando di essere a perfetta conoscenza degli atti di causa.

D'altronde, deve essere rilevato che la decisione assunta all'udienza è stata apprezzabilmente rispettosa del principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 della Costituzione, posto che lo stesso aveva già subito altri due rinvii, cagionati da legittimi impedimenti dell'avvocata

I.S. in occasione delle udienze fissate per il 12 gennaio e per il 28 novembre 2022.

Pertanto, non rilevandosi anomalie nell'operato dei magistrati del tribunale di Roma che si sono occupati della vicenda, si deve concludere nel senso che non sussistono i presupposti per l'avvio di iniziative, segnatamente di carattere ispettivo, spettanti a questo Dicastero.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(18 maggio 2023)
